



VII COMMISSIONE
CULTURA E ISTRUZIONE
della CAMERA DEI DEPUTATI

AC 1574

Proposte emendative al D.L. 104/2013
“Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e
ricerca”

AC 1574

Emendamento all'articolo 15 (Personale scolastico)

Al comma 1, alla fine inserire le seguente parole:

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante dà diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. **Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono abrogati,**

pertanto, i commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 e il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Infine, si chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando il contenzioso attivato presso i tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento. E si cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento (comma 4-*quater* e 4-*quinqües* dell'art. 1 della legge 167/09), rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006, visto anche vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica ma anzi, risparmi, legati alle semplificazioni disposte in tema di contenzioso.

AC 1574

Emendamento all'articolo 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti parole:

“, ed i parametri individuati dal primo periodo del comma 3, dell'articolo 2, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233”

Relazione tecnica

La norma chiarisce come nell'accordo da raggiungere in Conferenza unificata debbano essere fatti salvi i criteri derogatori vigenti per l'assegnazione dell'autonomia scolastica alle scuole collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento all'articolo 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

“Il personale docente inserito nelle graduatorie d'istituto che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004\2005, servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato, per almeno 360 giorni, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati, ha diritto ad iscriversi nelle graduatorie di cui all'art. 2 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, secondo le modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, ed in ottemperanza delle procedure valutative adottate con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2005 n. 51.”

Relazione tecnica

Considerato che sia le graduatorie di cui al decreto direttoriale del 16 ottobre 2001, sia quelle di cui al decreto ministeriale del 16 giugno 2005 per i docenti con 360 giorni di servizio a tempo

determinato dal 1994-1995, non hanno soddisfatto il fabbisogno di insegnamenti a cui si è ricorso attraverso la stipula di contratti da graduatorie d'istituto, la norma intende riaprire le graduatorie aggiuntive previste dal legislatore nel 2004, in vista della trasformazione ad esaurimento, ai docenti che hanno maturato gli stessi requisiti, dal 2004-2005 senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

**EMENDAMENTO 1BIS (SOSTITUTIVO DEL N. 1, senza il tema dei titoli e della
giurisdizione)**

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

Articolo 15

(Personale scolastico)

“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall'art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione. Gli studenti iscritti a

corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento. E' abrogato, pertanto, il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica.

EMENDAMENTO 1ter (SOSTITUTIVO DEL N. 1, senza il tema della giurisdizione)

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

Articolo 15

(Personale scolastico)

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. Sono

abrogati, pertanto, i commi *4-quater* e *4-quinquies*, dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 e il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Infine, si cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento (comma *4-quater* e *4-quinquies* dell'art. 1 della legge 167/09), rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006, visto anche vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravati alla spesa pubblica.

EMENDAMENTO 1^{quater} (SOSTITUTIVO DEL N. 1, senza il tema dei titoli)

AC 1574

Emendamento

Al comma 1, alla fine inserire le seguenti parole:

Articolo 15 (senza titoli)

(Personale scolastico)

“L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria ha luogo attingendo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università valido per il triennio 2014-2017, si provvede ad unificare alle graduatorie di terza fascia le graduatorie aggiuntive previste dall’art. 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, e si consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell’espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un’abilitazione. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il conseguimento dell’abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università in sede di aggiornamento. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui

all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' abrogato, pertanto, il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106."

Relazione tecnica

La norma intende aggiornare la procedura di reclutamento in vista delle assunzioni previste, tenuto conto della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e della formazione delle nuove graduatorie di merito dell'ultimo concorso a cattedra, ripristinando le previgenti disposizioni in tema di mobilità del personale neo-assunto (L. 124/09), cancellando le novità introdotte dall'art. 9, comma 21 della legge 106/2011. Considerato il prossimo aggiornamento triennale delle graduatorie previsto nel 2014, preso atto dell'assenza di un nuovo sistema di reclutamento nel Regolamento emanato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla formazione iniziale (D.M. 249/10 e successive modificazioni) a cui era stata legata dal legislatore la previsione della chiusura delle graduatorie ad esaurimento (L. 296/06, L. 244/07), del precedente intervento derogatorio in favore dei docenti specializzandi del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e del decreto ministeriale n. 572/13 sullo scioglimento della riserva per i docenti inseriti in terza fascia che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con il TFA ordinario, la norma intende garantire la parità di accesso alla professione docente, consentendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento anche al personale inserito nella fascia aggiuntiva disposta dalla legge 14/2012, che ha conseguito l'abilitazione attraverso il TFA ordinario o l'idoneità all'ultimo concorso a cattedra, e l'inserimento con riserva al personale che frequenterà i PAS attivati presso le università per il conseguimento dell'abilitazione, con scioglimento della riserva all'atto del conseguimento dell'abilitazione, nel rispetto dell'aggiornamento triennale. Infine, si chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, semplificando il contenzioso attivato presso i tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento. Dall'entrata in vigore delle nuove norme non sono previsti oneri aggiuntivi o ulteriori aggravii alla spesa pubblica ma anzi, risparmi, legati alle semplificazioni disposte in tema di contenzioso.

EMENDAMENTI 1QUINQUES

(RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 1 MA VERIFICARE AMMISSIBILITA')

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. I commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, dell'articolo 1, della legge 24 novembre 2009 n. 167 sono soppressi. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.”

Relazione tecnica

La norma cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento, rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006 e per semplificare anche i processi di mobilità compartimentale attraverso l'assunzione dalle graduatorie per scorrimento per altre abilitazioni posseduti dai docenti di ruolo su altre classi di concorso, vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. All'art. 14, comma 2-*ter*, della legge 24 febbraio 2012 n. 14, infine aggiungere il seguente periodo: “Il Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università, nel decreto di aggiornamento

delle graduatorie delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, provvede ad unificare le suddette graduatorie aggiuntive alle graduatorie di terza fascia. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, ai docenti che si sono laureati presso le Facoltà di Scienze della Formazione primaria o sono comunque in possesso di un'abilitazione.

2. Gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il conseguimento dell'abilitazione possono essere inseriti con riserva. Il conseguimento del titolo abilitante da diritto allo scioglimento della riserva, le cui modalità saranno fissate dal decreto emesso dal Ministro dell'Istruzione della Ricerca e dell'Università in sede di aggiornamento.”

Relazione tecnica

La norma intende garantire la parità di accesso alla professione insegnante e di trattamento al personale docente che ha superato sessioni concorsuali per il conseguimento dell'abilitazione presso le Università o a seguito dell'ultimo concorso a cattedra, unificando le graduatorie aggiuntive (L. 14/12) alla terza fascia introdotte durante il periodo di vigenza delle precedenti graduatorie triennali, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento risulta necessario, a causa della mancata previsione di un nuovo sistema di reclutamento all'interno del Regolamento della formazione iniziale (D.M. 249/10) come previsto dal legislatore fin dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e dalla previsione della loro chiusura (L. 296/06, L. 244/07). Si chiede, pertanto, di permettere ai 20.000 docenti abilitati presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, agli altrettanti docenti abilitati con il TFA ordinario o risultati idonei al Concorso a cattedra di inserirsi nella terza fascia delle Gae come è già stato consentito dal legislatore per i docenti del IX ciclo SSIS (L. 169/08) e dall'Amministrazione per i docenti che hanno congelato la SSIS e si sono abilitati con lo stesso TFA ordinario in quanto iscritti con riserva nelle stessa (D.M. 572/13).

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Relazione tecnica

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento, producendo evidenti risparmi per la finanza pubblica.

AC 1574

Emendamento

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Articolo 15 bis

(Graduatorie ad esaurimento)

“1. Sopprimere il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106.”

Relazione tecnica

La norma armonizza la normativa relativa ai trasferimenti, passaggi di ruolo e assegnazioni provvisorie del personale docente assunto prima e dopo il 1 settembre 2011, consentendo il ricongiungimento familiare dei genitori lavoratori e soprattutto delle madri lavoratrici non soltanto con il coniuge, i genitori anziani assistiti ma anche con i figli di età superiore a 8 anni, senza

maggiori oneri per la finanza pubblica. La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tende a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. La disposizione introdotta mira a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità per i neo-assunti coniugati o con figli maggiori di 8 anni nel rispetto della CEDU ed evita il contenzioso generato presso i tribunali del lavoro nonché possibile condanne dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria.

Emendamento

Dopo il comma 8 dell'articolo 17, aggiungere i seguenti:

“9. Al fine di semplificare e definitivamente superare il sistema della reiterazione degli incarichi annuali di dirigenza scolastica, i termini per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e successive modificazioni, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1 *sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

10. La riserva è sciolta a seguito della partecipazione, con esito positivo, ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta di una prima fase di valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria e di una prova scritta sull'esperienza maturata, analogamente a quanto disposto, anche in ordine alla valutazione e al superamento della prova, per i soggetti di cui all'art. 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

11. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di nomina della commissione giudicatrice e stabiliti i termini per consentire l'espletamento della procedura da concludersi entro il 31 marzo 2014 onde consentire l'affidamento degli incarichi nell'a.s. 2014/15, nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato o in regioni limitrofe.

12. All'attuazione della procedura di cui ai commi 10 e 11 si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei

dirigenti scolastici, o di quelle del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n.183 o mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione tecnica

Obiettivo: porre fine all'istituto dell'incarico di presidenza con la stabilizzazione dei circa 80 presidi incaricati, che ricoprono l'incarico anche da un decennio, e al contenzioso in atto che vede l'Amministrazione continuamente condannata a liquidare cospicue somme agli interessati oltre al pagamento delle spese legali, ponendo peraltro fine ad una ingiusta disparità di trattamento.

L'emendamento proposto, infatti, è volto alla semplificazione e al superamento del residuo istituto della conferma dell'incarico di presidenza, attraverso l'attivazione di una procedura concorsuale per titoli ed esami rivolta a tutti quei docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'uopo è opportuno ricordare che il Decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel ribadire la linea secondo la quale fosse negata la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso, stabilì pure che essa dovesse decorrere dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie.

Fino a quel momento l'art. 28 *bis*, comma 3, di quest'ultimo decreto statuí che non solo fosse possibile nel comparto scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi essi sarebbero stati titolo valutabile proprio ai fini concorsuali. L'art. 28 *bis* è poi divenuto l'art. 29, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Il Legislatore, dunque, nel prevedere l'anzidetta eccezione all'impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, per ragioni di continuità amministrativa e gestionale.

Nell'ottica di avviare un graduale superamento dell'istituto dell'incarico di presidenza, è stato bandito, nel 2002, in attuazione della predetta norma del d.lgs. 165/2001, un primo corso concorso per titoli ed esami, riservato a tutti i presidi incaricati (1.500!) **con almeno un triennio di incarico.**

Il Legislatore è poi intervenuto una seconda volta, attraverso il disposto di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, che ha posto fine all'attribuzione di nuovi incarichi annuali di dirigenza e ha previsto un nuovo concorso riservato ai presidi incaricati **con un solo anno di servizio**, assicurando in ogni caso, la conferma degli incarichi già conferiti.

Detta disposizione normativa ha permesso il perdurare dei residuali incarichi annuali di dirigenza, specialmente in alcune regioni italiane, ponendo in essere una reiterazione, ineliminabile in via amministrativa, dei relativi contratti di durata annuale dei presidi incaricati coinvolti.

In attuazione della disciplina richiamata anche per l'anno scolastico 2013/2014 è stata emanata la Direttiva n. 20, del 24 maggio 2013, volta a disciplinare le modalità della conferma degli incarichi.

Da un punto di vista contrattuale l'incarico di presidenza è regolato dall'art. 69 del CCNL/1995, espressamente richiamato nell'art. 146 del CCNL/2007.

Detta reiterazione dei contratti annuali di dirigenza ha superato, in alcuni casi, l'arco temporale di un decennio e ha portato il personale coinvolto alla richiesta, dinanzi alla giurisdizione civile, sezione lavoro, del riconoscimento del servizio prestato, nel rispetto della normativa europea e in particolare, da quanto previsto dalla direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (che si applica alla pubblica amministrazione in forza della clausola 2 del medesimo accordo quadro).

L'Amministrazione è risultata soccombente in tutti i giudizi sinora celebrati.

Con i cinque ricorsi già accolti l'Amministrazione è stata condannata a liquidare ben 209.243 euro oltre a circa 15.000 di spese legali, più interessi legali e rivalutazione monetaria.

Facile prevedere che, a giurisprudenza ormai consolidata, l'Amministrazione sarà sempre soccombente.

“Si ritiene – si legge nella prima sentenza del Giudice di Chiavari – che la richiesta economica sia fondata e vada accolta” per un semplice e fondamentale principio: il lavoratore al quale l'amministrazione affida *“tutte le mansioni e le responsabilità proprie dell'incarico”* dirigenziale, peraltro in modo stabile e continuativo per più anni consecutivi, deve essere retribuito da dirigente. *“Le giustificazioni – afferma il Giudice – del diverso trattamento economico non paiono quindi, nel caso concreto, sostenibili sulla base dei principi statuiti da tale intervento, ritenendo quindi che, nella fattispecie, il consolidamento dello svolgimento per un lungo periodo di una determinata funzione, che diventa la regola, e non l'eccezione a seguito di una emergenza manifestatasi, debba comportare una equiparazione sul piano economico, dei dipendenti”*.

Identiche le motivazioni delle altre sentenze, come era logico prevedere.

Inoltre, vista la giurisprudenza richiamata, che ha ormai pacificamente statuito il carattere stabile delle conferme dell'incarico di presidenza, esiste giuridicamente il rischio concreto dell'apertura, in sede europea, di una procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/70/Ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES, difficilmente superabile senza una previsione di sanatoria della situazione del personale interessato.

La proposta emendativa è dunque indirizzata alla risoluzione del contenzioso in atto, all'acquisizione da parte di detti soggetti, quantificabili nel numero di circa 80 unità, della qualifica giuridica di D.S. a t. i., stante la già prevista e ottenuta equiparazione retributiva, nonché al superamento definitivo dell'istituto giuridico degli incarichi di presidenza.

Si evidenzia, altresì, che l'abbattimento del relativo contenzioso assicurerà allo Stato un'economia quantificabile in circa 3.360.000 euro (media ricorsi accolti X numero interessati) di rimborsi, 150.000 euro di spese legali oltre a interessi e rivalutazione monetaria con possibile aggravio dovuto all'eventuale procedura di infrazione in sede europea.

La soluzione della vertenza, quindi, sana una palese ingiustizia, assicura continuità alle istituzioni scolastiche, consente un risparmio di circa 4.000.000 di euro e assicura tranquillità agli interessati, ripristinando, tra l'altro, gli incrinati rapporti tra lavoratori di un settore particolarmente delicato e datore di lavoro.

Emendamento

(concorso dirigenti scolastici D.D.G. 13/07/2011)

Dopo il c. 1, art. 17 aggiungere il seguente:

“1bis o 2. La procedura di cui al novellato art. 29, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entrerà in vigore dopo l'esaurimento delle graduatorie regionali del concorso ordinario di cui al D.D.G. del 13/07/2011. Il numero dei posti vacanti che annualmente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sarà rilevato nelle sole regioni con graduatorie esaurite.”

Relazione tecnica

L'emendamento persegue la finalità di agevolare lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso per l'assunzione dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 13/07/2011, ponendo peraltro fine al gigantesco contenzioso che non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana e che ha avvelenato il clima delle istituzioni scolastiche e i rapporti tra Amministrazione e dipendenti.

Prima, quindi, di procedere all'applicazione del nuovo ed auspicato sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici previsto dal novellato art. 29 del D.L. n. 165/2001, si rende necessario e opportuno esaurire le graduatorie del citato bando di concorso che, in alcune regioni contengono meno vincitori dei posti messi a concorso.

Ciononostante anche nell'arco della validità triennale della graduatoria, stabilita dall'art. 16 del bando, in alcune regioni, vedi Calabria, rischiano di non essere assunti neanche i 98 vincitori a fronte dei 108 posti messi a concorso.

Questa assurda situazione è stata determinata soprattutto per i seguenti motivi:

La cosiddetta razionalizzazione della rete scolastica che ha notevolmente ridotto il numero delle istituzioni scolastiche autonome (D.L. 98/2011), ai cui danni l'attuale Legislatore sta ponendo riparo con l'art. 12 del D.L. 104 in discussione.

L'interpretazione decisamente arbitraria, da parte di alcuni DD.GG. degli UU.SS.RR **dell'art. 72, comma 11, della L. 133/2008**, oggetto del successivo emendamento di interpretazione autentica.

Da ultimo la mancata applicazione, sempre da parte DD.GG. degli UU.SS.RR, dei cc. 4 e 5, art. 2 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, senza che, peraltro, l'Amministrazione abbia preso i dovuti provvedimenti nei confronti dei responsabili e che darà adito ad un nuovo contenzioso con possibile denuncia penale di quanti ritengono che l'applicazione di un D.L. **sia discrezionale**. Da una parte il Legislatore che cerca di risolvere un grave problema ricorrendo addirittura al D.L., vista l'urgenza, dall'altra i DD.GG. degli UU.SS.RR. che, invece di "eseguire", così come si conviene al potere esecutivo, "ignorano!!

La disposizione introdotta dalla proposta di emendamento è supportata dal criterio dell'ottimizzazione della spesa e dei costi in quanto l'assunzione dei neo Dirigenti Scolastici, fino all'esaurimento delle vigenti graduatorie, consentirà significativi risparmi e permetterà di evitare, in tempi di *spending-review*, ulteriori sprechi di risorse finanziarie connessi all'attivazione, a distanza ravvicinata dal precedente concorso, di una nuova e complessa procedura concorsuale di reclutamento di dirigenti scolastici su tutto il territorio nazionale.

Va evidenziato, inoltre, che il recente concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, è stato il più selettivo della storia tant'è che, come già evidenziato, in alcune regioni, i vincitori sono meno dei posti previsti dal bando e, ciò nonostante, vi è il fondato rischio di non essere assunti. **Siamo nella irrazionalità più totale!**

Infatti il bando del 13 luglio del 2011 recita:

E' di tutta evidenza, pertanto, che la scelta di indire un nuovo concorso senza prima aver portato a termine la procedura di reclutamento, in primis dei vincitori del precedente concorso che aveva ad oggetto lo stesso profilo professionale, difficilmente potrebbe sfuggire a censure di illegittimità che verrebbero sicuramente proposte, innanzi al TAR Lazio, dai vincitori di quel concorso non ancora assunti.

A tale proposito riteniamo opportuno sottolineare che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è, ormai, realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione relativa allo scorrimento di una graduatoria preesistente e legittima.

=====

(Interpretazione autentica dell'art. dell'art. 72, comma 11, della L. 133/2008.)

**Articolo da inserire nel DECRETO-LEGGE (in sede di conversione) 12 settembre 2013, n. 104
“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” (G.U. n.214 del 12-9-2013),**

oppure

nel DECRETO-LEGGE (in sede di conversione) 31 agosto 2013, n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” (G.U. n. 204 del 31-8-2013).

“L'art. 72, comma 11 della L. 133/08, quest'ultimo come sostituito dall'art. 17, comma 35 *novies*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, che attribuisce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigente, al compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, si interpreta e si applica nel senso che detta risoluzione del rapporto di lavoro dovrà essere obbligatoriamente attuata allorché risultino vigenti graduatorie di aspiranti alla nomina selezionati a seguito di concorsi ordinari, ivi comprese le graduatorie del personale dirigente. Il mantenimento in servizio del personale con età superiore a 62 anni ed in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni costituisce facoltà del tutto eccezionale da parte delle pubbliche amministrazioni che potrà essere esercitata solo a condizione che non sussistano o siano già state esaurite le graduatorie di vincitori dei concorsi ordinari in precedenza banditi per il medesimo posto, classe di concorso o profilo di appartenenza.”

Relazione tecnica

L'obiettivo della proposta è evidente. Bisogna evitare che alcuni DD.GG. degli UU.SS.RR. d'Italia, pur in presenza di analoghe situazioni e norme, agiscano in modi opposti ritenendo di poter decidere quando e se applicare la norma!! Cosa molto grave specie se sono evidenti interessi personali e clientelari che si pensa di poter tutelare abusando del potere conferito dalla Legge con il solo fine di assicurare e garantire un servizio di efficienza, efficacia e qualità e non certamente interessi clientelari e di parte che non vengono censurati.

La disposizione sopra riportata non è altro che l'interpretazione autentica di una disposizione già inserita nella Direttiva n. 94 del 2009 (a firma del Ministro Gelmini), successivamente confermata dall'art. 4 della Direttiva n. 97/2012 a firma del Ministro Profumo. Ed infatti, in puntuale applicazione del punto "2.2 Criteri concernenti i Dirigenti scolastici" della Direttiva n. 94 del 2009 (e poi confermata dall'art. 4 della Direttiva n. 97/2012), "Negli altri casi, ossia una volta riscontrata l'inesistenza di situazioni di esubero nonché l'inesistenza di valutazioni negative a carico dei Dirigenti richiedenti il mantenimento in servizio, *“il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, potrà motivare la mancata risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti di coloro che abbiano maturato i quaranta anni di contributi, sulla base del numero di eventuali uffici dirigenziali vacanti nell'ambito regionale, per i quali si dovrebbe far ricorso all'istituto di reggenza, o delle particolari situazioni che rendano opportuna la continuità di direzione da parte degli attuali titolari, anche in ragione della loro professionalità ed esperienza, nonché della mancanza nelle graduatorie di aspiranti alla nomina a dirigente scolastico.”*

La norma di interpretazione autentica in esame eliminerà qualsivoglia discrezionalità in capo agli Uffici scolastici regionali che ostacolano le assunzioni dalla graduatoria del concorso per dirigenti scolastici, comportandosi, a situazioni invariate, un anno in un modo e un altro in modo completamente opposto, costringendo gli interessati ad adire il Giudice del Lavoro oltre a quello penale.

Inoltre, la norma sopra riportata, di cui si invoca l'approvazione, persegue la finalità di agevolare lo scorrimento delle vigenti graduatorie dei vincitori dei concorsi ordinari banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, anche relativamente ai concorsi banditi per il reclutamento del personale dirigente.

In sostanza, tale norma di interpretazione autentica persegue la finalità di iniettare nuove risorse professionali ed umane all'interno della Pubblica Amministrazione, favorendo il "turn over" e agevolando l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, in particolar modo di quanti, pur avendo superato un pubblico concorso, non sono stati fino ad oggi assunti in quanto penalizzati dal blocco delle assunzioni e dai "tagli" fin qui operati.

La disposizione in esame è assistita da una giustificazione più che congrua, in quanto finalizzata all'ottimizzazione della spesa e dei costi, nonché al riordinamento organizzativo delle strutture della Pubblica Amministrazione. La suddetta norma consentirà di raggiungere significativi risparmi e/o riduzioni della spesa complessiva.